


Progetto di Fusione per Incorporazione

della
Banca di Nettuno Credito Cooperativo
nella
BCC dei Colli Albani
redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.



PREMESSE

La Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa (di seguito anche solo "BCC dei Colli Albani", "Banca incorporante", "Società incorporante" o "Incorporante") e la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno (di seguito anche solo "BCC di Nettuno", "Banca incorporata", "Società incorporata" o "Incorporata"), congiuntamente anche solo "le Banche" o "le Società", a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte come stabilite nella lettera d'intenti sottoscritta in data 30 maggio 2025, hanno concordemente deliberato, con decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione del 25 maggio 2025 per la Società incorporata e del 29 maggio 2025 per la Società incorporante, di procedere a un'operazione di fusione (di seguito anche solo "Fusione" o "integrazione").

Tale decisione è stata assunta dopo essersi date atto che:

- a) la Fusione si inserisce nel più ampio contesto di consolidamento del sistema del Credito Cooperativo, in attuazione delle politiche di gruppo volte al rafforzamento patrimoniale e dimensionale delle banche aderenti;
- b) le Banche hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sottoscrivendo il contratto di coesione e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.;
- c) l'integrazione è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall'opportunità di avviare una nuova realtà bancaria ben radicata sui territori di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari;
- d) le motivazioni dell'operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di amministrazione alle rispettive assemblee;
- e) la Fusione è possibile poiché le Banche non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Tuttavia, poiché per legge non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione senza l'autorizzazione prevista dall'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 385/1993, si precisa che il presente progetto di fusione è stato redatto quale documento da allegare all'istanza finalizzata al rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Organo di Vigilanza. Sono quindi fatte salve le variazioni, integrazioni, nonché gli aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto allegato che dovessero essere eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio della citata autorizzazione.

Art. 1 - Dati generali delle Banche partecipanti alla Fusione

Il progetto di fusione rappresentato nel presente documento, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., riguarda le seguenti Banche:

A. Società incorporante: “Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa”

- Sede legale nel Comune di Genzano di Roma
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 26,00 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato) Euro 3.522.416,72
- Codice Fiscale n. 01103500581
- Società partecipante al Gruppo IVA "Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea", Partita IVA n. 15240741007
- Società iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 140404
- Società iscritta all'Albo delle Cooperative al n. 150063
- Codice ABI 08951, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 4452
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 1, L. 02/01/1991 art.1.
- Sito Internet: <https://www.bcccollialbani.it>

B. Società incorporata: “Banca di Credito Cooperativo di Nettuno”

- Sede legale nel Comune di Nettuno
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato) Euro 36.589,56
- Codice Fiscale n. 00386990584
- Società partecipante al Gruppo IVA "Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea", Partita IVA n. 15240741007
- Società iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 26269
- Società iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A160219
- Codice ABI 08693, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3215
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L. 02/01/1991 art.1

– Sito Internet: <https://www.bccnettuno.it>

Art. 2 - Tipologia giuridica della Fusione

La Fusione viene realizzata mediante l'incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno nella Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa, che modificherà l'attuale denominazione sociale in "**Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo**", mantenendo la sede legale ed amministrativa nel comune di Genzano di Roma, ove continuerà ad essere stabilita anche la direzione generale.

Art. 3 - Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 30 giugno 2025 oppure - se fosse necessario per rispettare la previsione dell'art. 2501-quater, 1° comma, c.c. - del 30 settembre 2025 o del 31 dicembre 2025 ovvero dell'ultimo giorno di un successivo trimestre, ove ciò fosse inevitabile in relazione ai tempi occorrenti per ottenere l'autorizzazione ex art. 57 del D. Lgs. 385/1993.

Art. 4 - Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui al successivo art. 9, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Lo Statuto della BCC dei Colli Albani subirà modifiche, che saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva della Capogruppo e da questa all'Autorità di Vigilanza competente, atte a recepire quanto definito nella lettera d'intenti ed in particolare l'inserimento di norme disciplinanti il periodo transitorio.

Art. 5 - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti accordi in ordine alle cariche sociali.

Lo Statuto della società risultante dalla Fusione conterrà una norma transitoria volta a disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo per i due mandati decorrenti dalla decorrenza civilistica della fusione, che terminano rispettivamente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028 e dell'esercizio 2031.

Per il mandato decorrente dalla data di efficacia giuridica della fusione, che si concluderà con l'approvazione dell'esercizio 2028 (primo mandato):

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) componenti, (compreso il Presidente e un vice Presidente) dei quali 8 (otto) compreso il

Presidente individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC dei Colli Albani alla data di efficacia giuridica della fusione stessa e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC dei Colli Albani e 5 (cinque), compreso il Vice Presidente, individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Nettuno alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Nettuno. Per dare attuazione alle previsioni dell'art. 28 dello Statuto sociale, tra gli esponenti individuati dalla BCC dei Colli Albani, 3 (tre) dovranno essere espressione del genere meno rappresentato mentre tra gli esponenti individuati dalla BCC di Nettuno, 1 (uno) dovrà essere espressione del genere meno rappresentato.

- il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 (cinque) componenti dei quali 2 (due), compreso il Presidente, scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC dei Colli Albani alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC dei Colli Albani e 3 (tre) componenti scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Nettuno e alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC Nettuno.
- Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci dei quali 2 (due), compreso il Presidente eletti tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC Colli Albani ed 1 (uno) eletto tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Nettuno. I 2 (due) membri supplenti saranno eletti 1 (uno) tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC dei Colli Albani ed 1 (uno) tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Nettuno.

Per il mandato successivo, che si concluderà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2031 (secondo mandato):

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) componenti, (compreso il Presidente e un vice Presidente) dei quali 7 (sette) compreso il Presidente individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC dei Colli Albani alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC dei Colli Albani e 4 (quattro), compreso il Vice Presidente, individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Nettuno alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Nettuno.
- Per tale mandato, la composizione del Comitato esecutivo e del Collegio Sindacale rispetterà le medesime previsioni disciplinate nel presente articolo e previste per il mandato che si concluderà con l'approvazione dell'esercizio 2028.

Art. 5 bis - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

La Direzione Generale sarà composta dal Direttore Generale indicato dalla BCC Nettuno e da uno o più Vice Direttori.

Art. 6 - Rapporto di cambio delle azioni

Il rapporto di cambio delle azioni delle due società cooperative viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

Premesso che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 26,00 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato) e che il capitale sociale della Banca incorporata è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna (valore da ultimo bilancio approvato), si procederà a rideterminare il valore dell'azione della Banca incorporante in euro 5,16 con modifica dell'articolo dello Statuto relativo al capitale sociale riconoscendo il seguente rapporto di cambio:

a) ai soci della Banca incorporata (BCC di Nettuno) per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;

b) ai soci della Banca incorporante (BCC dei Colli Albani) per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 5 (cinque) azioni della Banca risultante dalla Fusione con imputazione nominativa dell'eventuale resto inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni;

c) in particolare, laddove i soci della Banca Incorporante risultino in possesso di pacchetti azionari composti da un multiplo di azioni, il numero delle azioni da assegnare al singolo socio sarà pari al complessivo controvalore delle azioni della Banca Incorporante detenute alla data di efficacia della fusione, diviso il nuovo valore nominale assunto dall'azione e pari ad euro 5,16 con imputazione nominativa del resto inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni.

Art. 7 - Modalità di assegnazione delle azioni - Iscrizione nel libro soci

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato di importo pari al valore nominale del numero complessivo delle azioni che rappresentano il capitale dell'Incorporata, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, la Banca incorporante provvederà a:

- riconoscere ai soci dell'Incorporata i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. In merito, si fa presente che in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà

- dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti retroagiranno a far data dal momento dell'iscrizione nel libro soci dell'Incorporata;
- le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili - previo ritiro degli eventuali certificati azionari, i quali, come precisato, non saranno più emessi - presso gli sportelli della Società incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio della Banca incorporata. Le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della Società incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari;
 - Qualora un socio risulti titolare di un numero di azioni insufficiente ad ottenere un numero intero di azioni della Banca incorporante in applicazione del rapporto di cambio, l'assegnazione degli eventuali resti avverrà nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 8 - Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate

Le azioni della Banca incorporante assegnate ai soci della Banca incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, stabilita come di seguito indicato.

Art. 9 - Efficacia della Fusione

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dalla data stabilita nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le attività e passività della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante dal primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici.

Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Art. 10 - Effetti della Fusione

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione, la Banca incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, del Codice Civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività della Società incorporata, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI della Banca incorporante.

Il personale a tempo indeterminato e determinato della Società incorporata verrà inserito alle dipendenze della Società incorporante, nel rispetto delle procedure a

riguardo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria, in coerenza con quanto previsto dal progetto industriale.

Gli esponenti degli organi sociali designati dalla BCC di Nettuno nell'ambito della propria Assemblea convocata per l'approvazione del progetto di fusione, e successivamente eletti nell'Assemblea della BCC dei Colli Albani, anch'essa convocata per l'approvazione del medesimo progetto, unitamente agli esponenti nominati da quest'ultima per le cariche di propria competenza, assumeranno i rispettivi incarichi a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione.

Art. 11 - Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

Art. 12 - Richiami normativi e condizioni dell'operazione

La Fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile, ferme le competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione ad Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza di tutte le Banche partecipanti alla Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte della competente Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle due Banche.

Resta salvo ogni aggiornamento, anche numerico, variazione e/o integrazione del presente progetto nonché dell'allegato statuto sociale eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato sul sito internet delle Banche partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali di ciascuna Banca, unitamente:

- alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- alle copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Banche partecipanti alla Fusione, con le relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- alle situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

Allegati:

Allegato "A" - Statuto Sociale della Società incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.

Genzano di Roma,
Per la BCC dei Colli Albani
Il Presidente
(dottor Maurizio Capogrossi)
.....

Nettuno,
Per la BCC di Nettuno
Il Presidente
(dottor Aldo Anellucci).....